



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione penale

N. 687/2024 N. Sent. [△]
N. 4666/2021 R.G.nr
N. 228/2024 R.G dib

Data del deposito
31 MAGGIO 2024

Data irrevocabilità

In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Paola Artusi Presidente est.
Dott. Giuseppe Saponiero Giudice
Dott. Francesca Anghileri Giudice

N. _____ Reg. Es.
N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

All'udienza dell' 8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Visto P.G. il **31 MAG 2024**

N. _____ RCA

_____, nato in _____ il 2.2.1998, residente a _____
in _____ elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore, **Libero - assente**
Assistito e difeso di ufficio dall'Avv. Michele CAMMARATA del
Foro di Parma, *presente*

Comunicata ex art. 27 disp.
reg. il

N. _____ RCA

IMPUTATO

Del reato di cui agli artt. 73 c.5, 80 DPR 309/90, perché, dopo aver attirato la loro attenzione ed averla offerta per euro 20,00, cedeva al minore _____ (nato il _____ 2007) e alla maggiorenne _____, una dose da 0,70 gr lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish, per la somma di euro 10,00 all'interno del Parco Ducale.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di un minore.
Commesso a Parma, il 22.9.2021

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Andrea BIANCHI, ha chiesto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa;

La Difesa ha chiesto, in via principale, l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. In subordine, il minimo della pena e i benefici di legge concedibili;

PO

Svolgimento del processo

Concluse le indagini preliminari, con decreto emesso in data 11 gennaio 2024, l'imputato, sopra compiutamente generalizzato, era rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe. All'udienza di prima comparizione dell'8 maggio 2024 in assenza dell'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e, sull'accordo delle parti, venivano acquisiti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. Alla medesima udienza, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Seguivano le conclusioni delle parti nei termini sopra trascritti. Dopo la deliberazione il Presidente dava lettura del dispositivo della sentenza. Il deposito della motivazione veniva riservato nel termine di trenta giorni in ragione del carico dell'ufficio.

Motivi della decisione

Ad avviso del Tribunale, dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, emerge la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

In particolare, dalla C.n.r. redatta il 21.9.2021, risulta che militari, appartenenti al NOR Carabinieri della Compagnia di Parma, intorno alle ore 16.00 durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, all'interno del Parco Ducale notavano un soggetto extracomunitario, in sella ad un monopattino di colore nero, che si aggirava per i viali del parco fermandosi accanto ad un albero. Il soggetto veniva avvicinato da un ragazzo e da una ragazza i quali, dopo avere parlato brevemente con lui, scambiavano qualcosa con l'extracomunitario. I due ragazzi si allontanavano e si dirigevano verso una panchina. I militari li raggiungevano e li identificavano nel tredicenne [redacted] e nella maggiorenne [redacted]. Il tredicenne, a richiesta dei militari, consegnava un pezzetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr.0,7 circa affermando di averlo acquistato poco prima da un soggetto di colore pagandolo dieci euro. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro. Riscontrata la cessione di sostanza stupefacente, i militari si ponevano all'inseguimento del soggetto extracomunitario e lo fermavano identificandolo [redacted] odierno imputato. La perquisizione personale consentiva di rinvenire la somma contante di euro 85,00 suddivisa in banconote di diverso taglio che veniva sequestrata.

Le dichiarazioni di [redacted] venivano raccolte negli uffici della P.G. precedente. La giovane donna riferiva di essere amica di [redacted] di anni tredici e raccontava che, mentre intorno alle ore 16.00 di quello stesso giorno stava passeggiando nel parco insieme a [redacted], un uomo di colore, che aveva con sé un monopattino, aveva attirato la loro attenzione. Si erano avvicinati e questi aveva offerto loro stupefacente al prezzo di venti euro. [redacted] aveva rifiutato e l'uomo aveva abbassato il prezzo a dieci euro. A quel punto [redacted] aveva chiesto "per cosa" e l'uomo aveva estratto dalla tasca dei pantaloni un pezzo di hashish. [redacted] aveva consegnato una banconota da dieci euro e l'uomo gli aveva consegnato il pezzetto di hashish. L'uomo che aveva ceduto la sostanza era lo stesso che la [redacted] aveva visto all'interno degli uffici dei carabinieri ove era stata sentita.

*

Dai fatti appena ricostruiti emerge la responsabilità penale del [redacted] in ordine alla cessione a lui ascritta in imputazione. Le dichiarazioni rese dalla [redacted], che ha riconosciuto il cedente la sostanza negli uffici della P.G., sono riscontrate dall'attività di osservazione dei militari che hanno assistito allo scambio dello stupefacente e del denaro e hanno fermato subito dopo lo spacciatore e l'acquirente che ha consegnato loro la sostanza che stava consumando. Peraltro, neppure il difensore dell'imputato ha contestato la responsabilità del proprio assistito.

*

P.O.

La qualificazione giuridica dei fatti nei termini di cui all'imputazione merita condivisione. Il fatto è stato ricondotto all'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 D.p.r. 309/90 avuto riguardo al dato ponderale dell'unica dose oggetto di cessione e al limitato profitto conseguito.

Ricorre sicuramente la circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90. Ed invero, il [redacted] ha ceduto la sostanza ad un soggetto tredicenne. Va solo aggiunto che, considerata l'età del cessionario (di soli tredici anni), la minore età di tale soggetto non poteva che essere evidente al [redacted]

*

Acclarata la penale responsabilità dell'imputato per il fatto a lui contestato, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto, così come da richiesta della difesa.

Innanzitutto, occorre rilevare che la pena detentiva prevista per la fattispecie contestata è, nel minimo, inferiore al limite di anni due che l'art. 131 bis c.p., nella nuova formulazione, pone quale condizione per l'applicabilità della causa di non punibilità ivi prevista. Pur tenendo conto dell'aumento massimo della metà previsto dall'aggravante ad effetto speciale contestata, infatti, la fattispecie in commento è punita con la pena della reclusione da 9 mesi a 7 anni e 6 mesi.

Né si ritiene possa essere escluso, nel caso di specie, il riconoscimento della causa di non punibilità in parola solo in virtù del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90. Ed invero, la Suprema Corte, pur non essendosi mai pronunciata sul punto dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 131 bis c.p., aveva nel recente passato negato detta possibilità solo perché il limite edittale della fattispecie di cui agli artt. 73 co. 5 e 80 DPR 309/90 superava il limite di cinque anni di pena detentiva previsto dalla previgente normativa¹.

A ciò si aggiunga che l'art. 131 bis c.p. – così come novellato – espressamente consente l'applicabilità della causa di non punibilità in esame alle ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, non prevedendo alcuna eccezione di sorta e, di conseguenza, non escludendone espressamente l'applicabilità nelle ipotesi di contestazione di circostanze aggravanti (anche ad effetto speciale).

Dunque, in virtù del rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 131 bis c.p. e dell'assenza di espressi divieti di applicazione nel caso di contestazione dell'art. 80 DPR 309/90 deve ritenersi applicabile al caso di specie la causa di non punibilità in commento.

Quanto alla valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa, deve aversi riguardo alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, co. 1, c.p.. Nel caso in esame, l'offesa può considerarsi lieve alla luce della natura (hashish) e della minima quantità della sostanza oggetto di cessione (0,7 grammi).

Non si ravvisa alcuna delle ipotesi di esclusione della tenuità dell'offesa previste dall'art. 131 bis, co. 2, c.p., non potendosi ritenere che l'imputato abbia agito per motivi abietti o futili né con crudeltà.

Quanto alla non abitualità del comportamento, va escluso che il caso oggetto del presente procedimento rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 131 bis, co. 3, c.p.: l'imputato è incensurato e privo di precedenti di polizia. La [redacted], rendendo dichiarazioni, ha assunto che era la prima volta che lo vedeva.

In definitiva, quindi, sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 131 bis c.p..

¹ La Suprema Corte si era pronunciata negando tale possibilità ("In tema di reati concernenti gli stupefacenti consegnati o comunque destinati a persone minori, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché sia contestata l'ipotesi di lieve entità, non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto tale circostanza, essendo ad effetto speciale, comporta il superamento del limite di cinque anni di pena detentiva agli effetti dell'art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen., elevando a sei anni di reclusione, in esito all'aumento massimo della metà da computare, il massimo edittale di quattro anni previsto per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato"). Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 03/12/2020 Ud. (dep. 27/01/2021), prima della modifica dell'art. 131 bis c.p. ad opera del D.Lvo 150 del 2022

Ai sensi dell'art. 240 c.p. deve essere disposta la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Il termine per il deposito della motivazione è indicato in giorni trenta ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p.p.,

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Visto l'art. 240 c.p.

DISPONE

La confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Così deciso in Parma, l'8.05.2024

Il Presidente est.

[Handwritten signature]

